

*esente registrazione
belle ed. m. h.*



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

26371/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Gabriella LUCCIOLI

Presidente

Dott. Giuseppe SALMÈ

Consigliere

Dott. Renato BERNABAI

Consigliere

Dott. Maria Cristina GIANCOLA

Consigliere

Dott. Francesco Antonio GENOVESE

Cons. Rel.

R.G.N. 2842/08

Cron. 26371

Rep.

Ud. 30/9/2008

ha pronunciato la seguente:

Ogg.: Dichiarazione di adottabilità di minori - Figure sostitutive nell'ambito familiare- Accertamento dei requisiti

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto dal curatore speciale del minore
in persona dell'avv. Francesca
Salvia, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tito
Labieno n. 70, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Nardelli, e rappresentata e difesa, giusta delega in
atti, dall'avv. Marina BONFIGLIO, del foro di Palermo;

- **ricorrente** -

contro

Signora I.
PG presso la Corte d'appello di Palermo;

- **intimati** -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo-
Sezione specializzata per i Minorenni n. 28/07
depositata il 21 novembre ottobre 2007 e notificata il
19 dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/9/2008 dal Relatore Cons. Francesco
Antonio GENOVESE;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio VELARDI, il quale ha concluso

2/2

Stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, MARCA DA BOLLO, 41,55, UNO/55, e sigillo della Corte di Cassazione.

1828/08



per l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Tribunale per i minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità del minore (nato a Mazara del Vallo il 18 ottobre 2005), figlio naturale della signora

Il decreto veniva impugnato dalla zia materna, signora la quale ne chiedeva la revoca e deduceva la carenza dello stato di abbandono del minore, costituente il presupposto del provvedimento.

2. Il Tribunale respingeva tale richiesta in quanto era stato accertato, innanzitutto, che il bambino e la madre erano stati dapprima ricoverati presso la Comunità La Rinascita di Partinico e che i genitori della madre, nonni del bambino, avevano escluso la possibilità di prendersi cura del minore, stante il difficile rapporto intrattenuto con la figlia, sofferente di uno stato mentale paranoide e avente una personalità di tipo maniacale.

2.1. Secondo il Tribunale, la mancanza in famiglia di altre figure idonee a prendersi cura del minore, così come accertato dai Servizi sociali, imponeva la dichiarazione di adottabilità del minore.

L'ipotesi di una eventuale cura del piccolo da parte della in luogo della madre, veniva esclusa perché avrebbe comportato il permanere di rapporti con la madre, affetta da schizofrenia e da disturbi psichici.

2.2. La medesima zia, inoltre, non aveva avuto rapporti significativi con il bambino, rispetto al quale avrebbe mostrato incertezze e preoccupazioni nonché una mancanza di progettualità, così come confermato dal di lei marito, un marittimo spesso assente dalla residenza. Al contrario, il vero interesse della donna sarebbe stato quello di evitare l'adozione del nipote, per restituire un giorno il bambino alla madre.

3. Tale sentenza veniva impugnata dalla signora nel contraddittorio con il curatore speciale del



minore, con la madre, signora
interventrice, e con il PG, il quale, a sua volta,
insisteva per l'accoglimento del gravame.

4. La Corte d'appello di Palermo, dichiarato
inammissibile l'intervento della madre del minore,
revocava il provvedimento relativo allo stato di
adottabilità del bambino.

4.1. In particolare, secondo la Corte territoriale, nel
giudizio a quo non era in discussione l'inadeguatezza
della madre naturale rispetto alla generica capacità
genitoriale, oggetto di un'affermazione del Tribunale
non impugnata dall'interessata, ma la sola esclusione
della capacità parentale sostitutiva della zia materna,
la signora

4.1.1. Secondo la Corte, a tal proposito, la ricorrente
- di cui pure non erano in discussione le astratte
capacità di farsi carico del piccolo congiunto e di
supplire alle figure genitoriali, assenti o inadeguate
- avrebbe mostrato, nel corso della sua audizione,
svoltasi davanti alla Corte, una seria disponibilità a
prestare assistenza e cure al minore.

Le iniziali perplessità indotte dalla ricorrente (e
rilevate dal servizio della Comunità), la scarsa
presenza in famiglia del coniuge (sovente lontano per
ragioni di lavoro) o la primitiva esitazione mostrata
negli incontri con il minore, non ne escluderebbero -
secondo la Corte - la sua capacità genitoriale
(soprattutto se assistita dai servizi sociali),
considerando la chiara volontà di prendersi cura del
nipotino come espressa davanti al giudici.

Anche le originarie carenze di progettualità e la
speranza di una ripresa della relazione tra il minore e
la madre naturale non escluderebbero tale idoneità,
manifestata con chiarezza, e comunque oggetto di
possibile osservazione e verifica da parte dei servizi
sociali.

4.1.2. La ricorrente, peraltro, avrebbe mostrato un
concreto interessamento per la sorte del minore, e ciò



sin dal suo ricovero nella Comunità, attraverso visite costanti al bambino, anche se non proprio assidue.

In ogni caso, non sarebbero stati forniti ulteriori apprezzabili elementi di valutazione circa ~~il~~ comportamento negativi del bambino in presenza ed in relazione con la zia.

4.2. In conclusione vi sarebbero stati elementi per revocare il decreto sullo stato di adottabilità del minore.

5. La decisione è stata impugnata per cassazione dal curatore speciale del minore, nominato dal Tribunale per i minorenni di Palermo, con impugnazione affidata ad un unico motivo, illustrato anche con memoria. L'intimata non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia) il curatore speciale censura la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, afferma la necessità di un rigoroso accertamento e, da un altro, si limita a rilevare l'esistenza della sola astratta capacità della signora S alle funzioni genitoriali, senza tenere in alcun conto i risultati dell'attività istruttoria svolta. In secondo luogo, il ricorso sottopone a critica la conclusione positiva dell'accertamento in quanto basato esclusivamente sulla manifestata disponibilità alle funzioni genitoriali da parte della signora S, senza tener conto di quanto emerso in sede istruttoria e, soprattutto, dell'interesse del minore ad una relazione stabile e sicura.
2. Il ricorso, che è fondato, deve essere accolto alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte, ~~il~~ secondo cui, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, la dichiarata disponibilità di uno dei parenti entro il quarto grado ad occuparsi del minore non è sufficiente, di per sé, ad escludere la situazione di abbandono, dovendo comunque il giudice



accertare in concreto che detta disponibilità, pur dettata da sinceri propositi, non appaia meramente velleitaria ed obiettivamente inattuabile, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa viene manifestata (sentenza n. 9313 del 1990), dovendo la stessa essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile (sentenza n. 4407 del 2006).

3. Nella specie, la Corte territoriale ha rovesciato il giudizio prognostico del Tribunale, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore Jean proprio in considerazione della scarsa attendibilità della sola dichiarazione ^{di disponibilità}, pure già allora proclamata, non senza dubbi, incertezze e tormenti, da parte della zia del bambino.

Il giudizio negativo reso dal Tribunale, nutrito di accadimenti certi e di fatti osservati dagli operatori, è stato radicalmente sostituito da una prognosi favorevole, basata pressoché esclusivamente sulla volontà di sostituirsi alla madre del fanciullo, affetta da gravi problemi psichiatrici. Tale giudizio è stato formulato dalla Corte considerando significativi quei rapporti, intercorsi fra la zia ed il bambino, che erano stati scarsi e sporadici e che la Corte ha reputato significativi, in base ad un giudizio di normalità delle relazioni affettive, che non era emerso in precedenza, in quanto quei rapporti, successivamente, sarebbero stati <non sempre assidui ma costanti>; e perché non erano stati <forniti elementi apprezzabili di valutazione in ordine al comportamento ed alle reazioni del bambino alla presenza della zia>. Elementi tutti che avrebbero dovuto formare oggetto di accertamento, allo scopo di verificare la serietà dell'intento manifestato dall'istante, per apprezzare la serietà del volere di sostituirsi alla figura genitoriale (problematica ed assente) e che, invece, non lo sono stati.



Ciò tanto più perché, come nel caso, era necessario comparare tale nuova situazione con quella, di segno opposto, palesata dall'istruttoria compiuta dal Tribunale.

4. L'insufficienza della motivazione della sentenza censurata in questa sede, basata su un'asserzione non riscontrata, impone la sua cassazione e il rinvio della causa, oltre che per il governo delle spese di questa fase, per un nuovo esame della materia controversa, condotto alla stregua del principio di diritto sopra enunciato da parte della stessa sezione minori della Corte territoriale, in altra composizione, con il conseguente vincolo della motivazione in ordine alla serietà riscontrata (o meno) circa il volere manifestato dalla istante per l'esercizio dei poteri genitoriali sostitutivi sul minore.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, alla sezione minori della Corte d'Appello di Palermo, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile, dai magistrati sopraindicati, il 30 settembre 2008.

Il Consigliere Estensore
(Francesco Antonio GENOVESE)

Francesco Antonio Genovese

Il Presidente
(Maria Gabriella LUCCIOLI)

Maria Gabriella Luccioli

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
(Dr. Filomena Perrone)

Filomena Perrone

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria
11 OTT. 2008

IL CANCELLIERE
[Signature]
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE
[Signature]